



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 303 / 2018

OGGETTO: DITTA: ECOSFERA S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO, VIA MAC MAHON 33 E IMPIANTO A BULGAROGRASSO, VIA PIRANDELLO 7. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ATTO SUAP N.01/2016 DEL 07/06/2016 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 dell'11 dicembre 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;
- la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il provvedimento conclusivo del procedimento unico per modifica sostanziale dell'AIA e autorizzazione paesaggistica n.01/2016 del 07/06/2016 rilasciato dal SUAP di Bulgarograsso e s.m.i.. a ECOSFERA SRL per l'impianto in Comune di Bulgarograsso via Pirandello 7;

DATO ATTO che, a seguito dell'incidente verificatosi in data 7/02/2018, l'attività di distillazione del solvente (R2) presso l'impianto di ECOSFERA SRL è temporaneamente sospesa;

ATTESO che con nota dell'11/06/2018 la ditta di cui trattasi ha chiesto di poter identificare alcuni rifiuti in uscita dall'impianto con codici EER non appartenenti al capitolo 19 -- --, diversamente da quanto indicato nella prescrizione n.37 del paragrafo E.5.4 dell'allegato tecnico dell'A.I.A.;

PRESO ATTO dei contenuti della nota prot.n.40124 del 21/06/2018, con la quale la ditta di cui trattasi ha opportunamente motivato la suddetta richiesta;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- Nell'impossibilità di effettuare la distillazione dei solventi (R2), ECOSFERA SRL svolge operazioni di trattamento preliminare sui rifiuti al fine di ottimizzarne le caratteristiche chimico-fisiche per il successivo invio a recupero (R2) presso impianti terzi;
- I rifiuti decadenti dai suddetti trattamenti preliminari sono costituiti da miscele di solventi, e pertanto i codici EER 140602* "*altri solventi e miscele di solventi alogenati*" e 140603* "*altri solventi e miscele di solventi*" risultano appropriati per una corretta identificazione del rifiuto in funzione della destinazione finale;
- L'attribuzione dei suddetti codici EER è coerente con le indicazioni di cui all'allegato D alla Parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la corretta classificazione dei rifiuti per cui, in mancanza di un codice adeguato nei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15;
- L'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non espressamente modificate col presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'atto SUAP n.01/2016 del 07/06/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Bulgarograsso, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta della ditta di cui trattasi e di modificare di conseguenza la prescrizione n.37 del paragrafo E.5.4 "Prescrizioni per le attività di gestione rifiuti autorizzate" dell'allegato tecnico dell'A.I.A. con l'inserimento del periodo in grassetto, come di seguito indicato:

37. Qualora i rifiuti in ingresso subiscano uno dei trattamenti compresi tra D1-D14 e R1-R12 (ad esclusione del mero stoccaggio D15 o R13), in uscita dall'impianto devono essere identificati nella famiglia di codici CER 19.---.---. E' fatta salva la possibilità di attribuire i seguenti codici, se più appropriati, esclusivamente alle seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 160504* per le bombolette spray;
- CER 160506* per i reagenti di laboratorio;
- CER 1501xx per i contenitori dei rifiuti trattati all'interno dell'impianto, dopo svuotamento;
- **CER 140602* e 140603* per i rifiuti costituiti da miscele di solventi destinati a recupero (R2) presso impianti terzi.**

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'atto SUAP n.01/2016 del 07/06/2016 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;

3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;

DISPONE

4. La notifica del presente atto al SUAP di Bulgarograsso ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La messa a disposizione del pubblico del presente atto presso i competenti uffici comunali e provinciali.

DA' ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 28/06/2018

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)